

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALLEGATO "A" al Rep. 5871, Racc. 4887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STATUTO DI ASSOCIAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>"ACTO TRIVENETO - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ENTE DEL TERZO SETTORE"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in sigla "ACTO TRIVENETO E.T.S."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Articolo 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E' costituita un'Associazione con la qualifica di "Ente del Terzo Settore" adottandone l'acronimo "E.T.S." ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sotto la denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "ACTO TRIVENETO - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ENTE DEL TERZO SETTORE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in sigla "ACTO TRIVENETO E.T.S."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Essa ha sede nel Comune di Treviso (TV), Piazzale dell'Ospedale n. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La durata dell'Associazione è illimitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Articolo 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SCOPO - OGGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'associazione opera nell'ambito della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Trentino Alto Adige, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa su principi solidaristici e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, e precisamente quelle di cui al <u>D.L.gs. n. 117/2017, art. 5, co. 1:</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
| * lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * lett. h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e relative alla promozione in particolare di iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico e altri tumori della sfera ginecologica o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, nonché alla promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità. |
| L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico e altri tumori della sfera ginecologica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- 2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati;
- 3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura;
- 4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practise";
- 5) promuovere iniziative volte a diffondere prevenzione e stili di vita corretti, oltre che reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla Legge.

Nel proseguimento degli scopi sociali, l'Associazione:

- a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario;
- b) si avvale della consulenza medico-scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico e altri tumori della sfera ginecologica, individuati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statuari anche attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art. 143 comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;
- d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche svolgere iniziative di carattere socio-culturale. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

### **Articolo 3**

#### **ASSOCIATI - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati si dividono in tre categorie: fondatori, ordinari e sostenitori.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono Associati Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche o giuridiche, Enti locali, associazioni, imprese, fondazioni, privati o enti regolarmente iscritte nel Libro degli Associati, ed accettate dal Consiglio di Amministrazione e che versano la quota annuale di iscrizione.

Rivestono la qualifica di soci sostenitori le persone e gli enti che forniscono sostegno all'associazione con contributi finanziari o di altra natura avente valore superiore d almeno dieci volte la quota annuale.

Per tutti gli Associati vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa.

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi hanno diritto di votare nelle assemblee e di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite con apposito regolamento.

Gli associati sono altresì obbligati a:

a) versare all'associazione gli eventuali contributi determinati annualmente all'assemblea degli associati;

b) favorire gli interessi dell'associazione.

#### **Articolo 4**

##### **AMMISSIONE**

La richiesta di divenire Associato è rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo Associato spetta al Consiglio di Amministrazione, che non è tenuto a motivare la propria decisione.

Nella domanda, l'aspirante associato deve dichiarare di condividere le finalità dell'associazione e di impegnarsi ad osservarne statuto e l'eventuale regolamento interno.

Nella domanda devono essere indicate:

- le generalità complete del richiedente;

- l'attività svolta;

- l'impegno al pagamento delle quote e di quant'altro dovuto;

- l'indicazione della persona designata alla rappresentanza in assemblea in caso di associato persona giuridica.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente l'organo amministrativo, valutando l'interesse dell'associazione ad ammettere o meno il richiedente.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci entro due mesi dalla sua accettazione.

I nuovi associati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo sociale che viene determinata annualmente dall'organo amministrativo.

Le quote associative sono indivisibili e non possono essere cedute a terzi.

#### **Articolo 5**

##### **QUOTA ANNUALE**

Tutti gli Associati devono corrispondere la quota annuale nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.

#### **Articolo 6**

##### **PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualifica di Associato si perde per:

- morte od estinzione;

- recesso;

- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a sospendere l'Associato in tutto o in parte nei suoi diritti nei confronti dell'Associazione per il periodo che riterrà più opportuno.

La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcun titolo.

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo.

Salvo eventuale differente decisione presa dall'assemblea dei soci, il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il Consiglio di amministrazione delibera, con atto assembleare, l'esclusione dell'associato anche qualora l'associato:

a) non abbia provveduto al pagamento, di tutto o parte dell'ammontare richiesto dall'organo amministrativo per eventuali contributi straordinari annuali, o di quanto dovuto a vario titolo;

b) abbia compiuto atti contrari alle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione;

c) abbia interessi contrari a quelli dell'associazione.

Gli Associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi e/o aventi causa di qualsiasi titolo non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 7**

##### **ESERCIZI FINANZIARI - RENDICONTO ANNUALE AVANZI**

##### **DI GESTIONE**

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto alla redazione del rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 8**

#### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli Associati, anche straordinari eventuali stabiliti dall'Organo Amministrativo per particolari iniziative o necessità;
- contributi volontari dei privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali o di soggetti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni di proprietà presenti e futuri o comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall'Associazione e dalla relativa riserva di gestione;
- ogni altra entrata in denaro o in natura.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto.

Contributi ordinari che gli associati devono versare sono dovuti per l'intero anno, indipendentemente dal momento dell'ammissione o del recesso dell'associato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

## **Articolo 9**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione quali rivestono anche le cariche, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione;
- l'eventuale Collegio dei Revisori;
- l'eventuale Segretario;
- il Tesoriere.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale. Tutte le cariche associative sono rinnovabili.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondi i parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo.

## **Articolo 10**

### **L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

#### **10.1 - Convocazione**

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o in

altro luogo in Italia o in Paese dell'Unione Europea o Svizzera, a firma del Presidente dell'Associazione o su indicazione anche di un solo membro del CdA o su richiesta di almeno un decimo degli associati, e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea viene convocata per iscritto con lettera inviata almeno quindici giorni prima della riunione a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, posta elettronica o via fax: nella lettera devono essere indicati esplicitamente data, luogo e ora della riunione e tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e sono intervenuti il Presidente dell'associazione e tutti i componenti del CdA e l'eventuale organi di revisione se nominato.

Partecipano all'assemblea gli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in una sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dalla persone designati dagli intervenuti.

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **10.2 - Quorum**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli Associati in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati in proprio o per delega .

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente, anche per delega, la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente 1/4 (un quarto) degli Associati in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere prese in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti, mentre in seconda convocazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati presenti.

Gli Associati che non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo apposita delega. Ciascun Associato non

può raccogliere più di due deleghe.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione vengono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, in proprio o per delega. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. I soci persone giuridiche non possono conferire il mandato di rappresentanza in assemblea ai propri dipendenti, collaboratori o professionisti esterni, né agli amministratori; possono invece concederlo ad altri associati.

Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

### **10.3 - Competenze**

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell'Associazione e su quelli attinenti alla gestione sottoposti al suo esame;
- deliberare in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- provvedere a richiedere riconoscimento della personalità giuridica.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei Liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge.

## **Articolo 11**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **11.1 Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da due a nove, eletti dall'Assemblea degli Associati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, se questo non è già stato nominato dall'Assemblea, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

#### **11.2 Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo servizio

postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno otto giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno tre giorni, con indicazione del giorno luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno. In mancanza di tali formalità il CdA si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

### **11.3 Competenze**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tra l'altro:

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina;
- la determinazione dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa;
- le deliberazioni sui programmi di attività;
- la redazione o la presentazione all'assemblea delle relazioni sull'attività dell'Associazione;
- la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- le deliberazioni circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Associato;
- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ogni anno;
- la predisposizione del bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- la determinazione dell'ammontare del contributo associativo annuale, fatta eccezione per quello relativo al primo anno, il quale verrà determinato in sede costitutiva degli Associati;
- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Associati;
- istituire un tavolo di esperti i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con funzioni consultive;
- la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte;
- proporre modifiche allo Statuto;
- approvare eventuale Regolamento interno;
- assumere eventuali dipendenti dell'associazione;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

### **11.4 Quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo presidente, ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ancora, da altro membro designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti presenti. Il CdA è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque ogni semestre; è altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario è sottoscritto anche dal Presidente.

Non è ammessa delega ad alcun soggetto.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **11.5 Sostituzione dei membri**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti in carica.

#### **11.6 Compensi e rimborsi spese**

Ai membri del Consigli di Amministrazione non spetta alcun compenso; essi hanno esclusivamente diritto ai rimborsi delle spese eventualmente sostenute, purchè debitamente documentate.

### **Articolo 12**

#### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori;

- da le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea;

- adempia agli incarichi conferitigli dall'assemblea o dal CdA;

- conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni;

- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e libri sociali;

- accerta che si operi in conformità agli interessi dell'associazione;

- conferisce, previa autorizzazione del CdA, procure per singoli atti o categorie di atti;

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la rielezione degli organi medesimi.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Vice Presidente dell'Associazione.

In tutti i casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni, i compiti ed i poteri attribuiti a quest'ultimo spettano al Vice Presidente ovvero a consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

### **Articolo 13**

#### **SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei Libri Sociali, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei Libri Contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di Amministrazione, predispone lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo.

### **Articolo 14**

#### **REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI**

L'Assemblea provvederà alla nomina del Revisore Unico ovvero del Collegio dei Revisori quando lo ritenga opportuno o quando ciò sia imposto per legge.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da 3 (tre) membri.

L'Assemblea delibera in merito al compenso del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori.

I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone di idonea capacità professionale, anche non Associati, iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori debbono dare atto della loro attività nella relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

### **Articolo 15**

#### **REGOLAMENTI INTERNI**

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 16**



Certifico io sottoscritta dottoressa Silvia BREDARIOL, Notaio in San Biagio di Callalta, iscritta al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo ai miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 D.LGS n. 82/2005, la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di Legge". San Biagio di Callalta, lì 16 febbraio 2023. File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Bredariol.